



Decreto Dirigenziale n. 166 del 22/07/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE N. 854/2004 DEL 29 APRILE 2004 ALLEGATO II - CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RACCOLTA PER IL CONSUMO UMANO DEGLI SPECCHI D'ACQUA SEDE DI BANCHI NATURALI DI TELLINE (*DONAX TRUNCULUS*) CANNOLICCHI (*ENSIS MINOR* E *SOLEN MARGINATUS*), DI LUPINI (*CHAMELEA GALLINA*) E DI CUORI (*CARDIUM EDULE*) SITI NEI COMUNI DI CELLOLE (CE) E SESSA AURUNCA (CE) IN LOCALITA' BAIA DOMIZIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il Regolamento CE n° 852/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme sull'igiene dei prodotti alimentari;
- la Sezione VII dell'allegato III del Regolamento CE n°853/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE n°854/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento CE n° 2073 del 15 novembre 2005, e succ. modifiche, definisce le metodiche di analisi per la determinazione di escherichia coli e di salmonella;
- il Regolamento CE n° 2074 del 5 dicembre 2005, e succ. modifiche, definisce le metodiche di analisi per la ricerca delle biotossine marine;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 reca norme in materia ambientale;
- il Regolamento CE 1881 del 19 dicembre 2006 e succ. modifiche, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari;
- la legge 26 febbraio 2010 n. 25 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- con delibera n°229 del 31 maggio 2011 la Giunta Regionale della Campania ha recepito l'intesa dell'8 luglio 2010 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente *"Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 854/2004 e del Regolamento CE n. 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"*;
- con delibera n. 377 del 4 agosto 2011 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2011 - 2014 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità vegetale, che include il Piano di monitoraggio nelle zone di produzione e nelle zone di stabulazione dei molluschi bivalvi, con le istruzioni operative da adottare in fase di classificazione e riclassificazione degli specchi d'acqua;
- con decreto dirigenziale n. 42/2013, sono state approvate le istruzioni operative per lo svolgimento e le attività previste dal P.R.I.;
- con decreto dirigenziale n. 217/2013 sono state approvate le modifiche alle istruzioni operative del "Piano di monitoraggio nelle zone di produzione e nelle zone di stabulazione dei molluschi bivalvi";
- con delibera n. 617 del 2 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale Integrato (P.R.I.) per il quadriennio 2015/2018;
- con decreto dirigenziale n°9 del 24/02/2011 dell'ex Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti ed Opere Marittime sono stati individuati i punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania;

TENUTO CONTO che

- l'allegato II, Capitolo II, punto A.6 del Regolamento CE 854/2004 e s.m.i. stabilisce che, preliminarmente alla classificazione delle zone di produzione, l'autorità competente deve effettuare una specifica indagine sanitaria in relazione a:
 - a) fonti di contaminazione prossime alle zone di produzione;
 - b) quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico;
 - c) caratteristiche della circolazione in funzione dell'andamento delle correnti, della batimetria e del ciclo delle maree;

PRESO ATTO

- della nota n. 42125/2015 del 6/7/2015 con la quale l'ARPAC ha descritto le fonti di contaminazione prossime agli specchi d'acqua da classificare;
- della nota n. n. 131966/VET C del 16/05/2016, integrata dalla nota n. 183209/VET C del 13/7/2016, con la quale l'ASL Caserta, effettuati i dovuti accertamenti e valutato l'esito delle analisi sui campioni di telline (*Donax trunculus*), cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*), di lupini (*Chamelea gallina*) e di cuori (*Cardium edule*) prelevati alla batimetria propria della specie, ha comunicato, attraverso la relazione relativa alla "sorveglianza sanitaria" redatta ai sensi del Regolamento CE 854/2004, il proprio parere sulla classificazione della zona di produzione prospiciente i Comuni di Cellole (CE) e Sessa Aurunca (CE) – Località Baia Domizia per la raccolta delle summenzionate specie;
- che attraverso la citata relazione relativa alla "sorveglianza sanitaria" l'ASL Caserta comunica che gli specchi d'acqua sedi di banchi naturali di molluschi bivalvi da classificare nei Comuni di Cellole (CE) e Sessa Aurunca (CE) sono in località Baia Domizia, nell'area compresa tra la sponda sud della foce del Garigliano ed il confine geografico meridionale del comune di Sessa Aurunca, contraddistinta dalle seguenti coordinate geografiche, con esclusione dei seguenti tratti:
 1. i primi 500 m dalla sponda sinistra del fiume Garigliano;
 2. tratto di 1000 m prospiciente la foce del canale Aurunco in località Macchine Vecchie nel comune di Sessa Aurunca;
 3. tratto di circa 3100 m compreso tra i punti T56 e T57 di cui alla cartografia allegata ed il confine geografico meridionale del comune di Sessa Aurunca:

Comuni di Cellole – Sessa Aurunca località Baia Domizia CUN 1500003					
	Formato Sessagesimale			Formato Decimale	
<u>BAIA DOMITIA I</u>	Latitudine	Longitudinale		Latitudine	Longitudinale
T50 punto terra Garigliano	41°13' 11.63"	13°46' 0.46"	T50	41.2198972	13.7667944
T51 punto mare Garigliano	41°13' 10.61"	13°45' 58.74"	T51	41.2196139	13.7663167
T52 punto terra Macchine Vecchie nord	41°12' 23.06"	13°47' 9.93"	T52	41.2064056	13.7860917
T53 punto mare Macchine Vecchie nord	41°12' 22.04"	13°47' 8.17"	T53	41.2061222	13.7856028
<u>BAIA DOMITIA II</u>	Latitudine	Longitudinale		Latitudine	Longitudinale
T54 punto terra Macchine Vecchie sud	41°11' 59.88"	13°47' 40.35"	T54	41.1999667	13.7945417
T55 punto mare Macchine Vecchie sud	41°11' 58.64"	13°47' 38.88"	T55	41.1996222	13.7941333
T56 punto terra Baia Domizia sud	41°9' 54.35"	13° 50' 1.23"	T56	41.1650972	13.833675
T57 punto mare Baia Domizia sud	41°9' 53.36"	13° 49' 59.35"	T57	41.1648222	13.8331528

- che nella Banca Dati Nazionale (BDN) allo specchio d'acqua con sede nei Comuni di Cellole (CE) e Sessa Aurunca (CE) – Località Baia Domizia è assegnato il C.U.N. (Codice Univoco Nazionale) 1500003;

RITENUTO OPPORTUNO

- classificare, ai fini della raccolta per il consumo umano, lo specchio d'acqua sede di banchi naturali di telline *Donax trunculus*, cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*), di lupini (*Chamelea gallina*) e di cuori (*Cardium edule*);

- disporre che il Consorzio di Gestione dei Molluschi (Co.Ge.Mo.) fornisca mezzi e risorse umane a supporto dei controlli ufficiali svolti dall'A.S.L. Caserta;

VISTO

- l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- l'art.6, comma 1, del citato Regolamento;
- la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.7.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 9.8.2012;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 – Direzione Generale n. 10;

D E C R E T A

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

- di classificare

Classe B

ai fini della raccolta per il consumo umano di **telline (*Donax trunculus*)**, di **cannolicchi (*Ensis minor e Solen marginatus*)**, di **lupini (*Chamelea gallina*)** e di **cuori (*Cardium edule*)** lo specchio acqueo sede di banchi naturali di molluschi bivalvi antistante i **Comuni di Cellole (CE) e Sessa Aurunca (CE)** in località **Baia Domizia**, alla batimetria naturale di ciascuna specie, nell'area compresa tra la sponda sud della foce del Garigliano ed il confine geografico meridionale del comune di Sessa Aurunca, C.U.N. 1500003, contraddistinta dalle seguenti coordinate geografiche riportate nella planimetria allegata, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, **con esclusione** dei seguenti tratti:

1. i primi 500 m dalla sponda sinistra del fiume Garigliano;
2. tratto di 1000 m prospiciente la foce del canale Aurunco in località Macchine Vecchie nel comune di Sessa Aurunca;
3. tratto di circa 3100 m compreso tra i punti T56 e T57 di cui alla cartografia allegata ed il confine geografico meridionale del comune di Sessa Aurunca;

Comuni di Cellole – Sessa Aurunca località Baia Domizia CUN 1500003					
	Formato Sessagesimale			Formato Decimale	
BAIA DOMITIA I	Latitudine	Longitudinale		Latitudine	Longitudinale
T50 punto terra Garigliano	41°13' 11.63"	13°46' 0.46"	T50	41.2198972	13.7667944
T51 punto mare Garigliano	41°13' 10.61"	13°45' 58.74"	T51	41.2196139	13.7663167
T52 punto terra Macchine Vecchie nord	41°12' 23.06"	13°47' 9.93"	T52	41.2064056	13.7860917

T53 punto mare Macchine Vecchie nord	41°12' 22.04''	13°47' 8.17''	T53	41.2061222	13.7856028
<u>BAIA DOMITIA II</u>	Latitudine	Longitudinale		Latitudine	Longitudinale
T54 punto terra Macchine Vecchie sud	41°11' 59.88''	13°47' 40.35''	T54	41.1999667	13.7945417
T55 punto mare Macchine Vecchie sud	41°11' 58.64''	13°47' 38.88''	T55	41.1996222	13.7941333
T56 punto terra Baia Domizia sud	41°9' 54.35''	13° 50' 1.23''	T56	41.1650972	13.833675
T57 punto mare Baia Domizia sud	41°9' 53.36''	13° 49' 59.35''	T57	41.1648222	13.8331528

- di stabilire che la classificazione formalizzata con il presente decreto ha durata triennale e che sarà rinnovata secondo le modalità stabilite dalla citata delibera di Giunta Regionale n°229 del 31/5/2011e s.m.ed i.;
- di stabilire che il prodotto raccolto sarà sbarcato, salvo casi di condizioni meteo-marine sfavorevoli, presso i punti di sbarco identificati ed elencati nel decreto dirigenziale n. 9 del 24/02/2011 dell'ex A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, e disciplinati;
- di incaricare il Co.Ge.Mo. di fornire i mezzi e risorse umane a supporto dei controlli ufficiali svolti dall'A.S.L.;
- di inviare il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Caserta, ai Comuni di Cellole (CE) e Sessa Aurunca (CE), alla Direzione Marittima di Napoli, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, all'A.R.P.A.C., al Co.Ge.Mo., all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.), al Bollettino Ufficiale per la successiva pubblicazione.

Il Dirigente dell'U.O.D.
dott. Paolo Sarnelli